COMUNE DI BERZO INFERIORE

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO
PER ADOZIONE AREE VERDI PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 30/07/2026

REGOLAMENTO PER ADOZIONE AREE VERDI PUBBLICHE

Sommario

Art. 1 – Principi generali 3
Art. 2 – Oggetto e finalità 3
Art. 3 – Beni ammessi 4
Art. 4 – Soggetti ammessi 4
Art. 5 – Tipologia degli interventi ammessi 4
Art. 6 – Modalità di richiesta e affidamento delle aree pubbliche 4
Art. 7 – Oneri a carico dei soggetti adottanti 5
Art. 8 – Concorso dell'Amministrazione Comunale 6
Art. 9 – Durata 6
Art. 10 – Sponsorizzazione dell'area 6
Art. 11 – Controlli 6

Art. 1 – Principi generali

L'Amministrazione Comunale di Berzo Inferiore, in attuazione del principio di sussidiarietà, convinti che le aree e gli arredi pubblici appartenendo alla collettività meritino attenzioni da parte di tutti i fruitori, sicuri inoltre che la loro manutenzione e conservazione rappresentino attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende agevolare e normare qualunque tipo d'azione volta alla cura e al mantenimento di attrezzature, aree, strutture e spazi pubblici da parte chiunque sia interessato. Ciò verrà attuato tramite il concetto dell'adozione del bene, ossia l'affidamento temporaneo a singoli o gruppi di privati di quelle attività ordinarie di cui il bene necessità per la sua conservazione, nel rispetto della destinazione d'uso ed in relazione alle condizioni ambientali in cui questo si collocano.

L'Amministrazione Comunale di Berzo Inferiore con questa iniziativa si propone di:

a. coinvolgere i cittadini nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
b. sensibilizzare i cittadini, singoli o in gruppo, le imprese e le associazioni sul tema della tutela e salvaguardia dell'ambiente, attraverso processi di partecipazione al mantenimento e all'autogestione del patrimonio comunale;
c. mantenere fruibili e in buono stato i beni comuni, valorizzando il patrimonio comunale e accrescendo il decoro del paese;
d. stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità e la coscienza del valore dei beni comuni; incoraggiando così la partecipazione alla vita sociale attiva del paese, generando un sistema naturale a limitazione del degrado dei beni comuni;

Le persone del territorio comunale potranno attraverso questo regolamento e mediante apposito accordo mettere a disposizione della collettività di Berzo Inferiore il proprio tempo, impegno per le finalità sopra esposte.

Art. 2 – Oggetto e finalità

a. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di spazi verdi, al fine di migliorare le proprietà pubbliche, agevolando così i progetti atti a realizzare sinergie fra il Comune di Berzo Inferiore ed i privati per la tutela, la manutenzione, la cura e lo sviluppo degli spazi pubblici;
b. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento;
c. L'adozione non preclude in alcun modo la fruizione e il godimento a terzi aventi diritto del bene concesso, nei limiti della natura del bene stesso;
d. L'adozione avverrà a mezzo di apposito accordo, da sottoscrivere tra le parti, con il quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano temporaneamente secondo quanto previsto dal successivo art. 6, sempre e comunque nel rispetto delle vigenti normative Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali in materia di urbanistica, di edilizia, di sicurezza, di Regolamenti e Ordinanze Comunali o di disposti di Enti Gestori.

Art. 3 – Beni ammessi

Ai fini dell'adozione, per spazi verdi si intendono:

a. tutte le aree aperte pubbliche, o porzioni di esse, di proprietà comunale: verde delle rotatorie, scarpate, aiuole, aree verdi in genere;
b. aree a verde attrezzato a servizio della comunità individuate secondo la planimetria a disposizione dell'Ufficio Tecnico per la programmazione delle manutenzioni e degli sfalci, vigente al momento della richiesta;
c. arredi urbani e impianti a servizio della comunità posti in essere sugli spazi di cui ai commi a) e b) del presente articolo (cestini, panchine, tavoli, giochi, fioriere, ecc.);

Art. 4 -Soggetti ammessi

Possono richiedere l'adozione del bene:

a. Cittadini privati, singoli o associati (con nomina di un referente diretto, se partecipano in forma associata);
b. Associazioni;
c. Organizzazioni di volontariato;
d. Aziende ed operatori commerciali o agricoli;
e. Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
f. Parrocchie o Enti religiosi;
g. Imprese o ditte;

Art. 5 – Tipologia degli interventi ammessi

Gli interventi ammessi sono riconducibili alla **manutenzione ordinaria e cura** del bene assegnato, con particolare attenzione alla sistemazione nel suo complesso, all'ordine e alla pulizia, senza alterarne i caratteri generali. La manutenzione ordinaria potrà comprendere:

a. riparazioni e sostituzioni di parti ammalorate, obsolete, deteriorate;
b. pulizia e riassetto generale del bene;
c. sfalcio periodico;
d. lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
e. potatura e innaffiatura delle essenze vegetali;
f. piantumazione di nuove essenze vegetali, previo accordo con l'Amministrazione Comunale;
g. tutto quant'altro da definire in funzione delle caratteristiche, della tipologia e delle necessità del bene;

Art. 6 – Modalità di richiesta e affidamento delle aree pubbliche

a. L'affidamento degli spazi verdi può essere attivato:
 - su iniziativa dell'Amministrazione Comunale;
 - su iniziativa dei soggetti indicati all'art. 4:
b. Gli interessati all'iniziativa presenteranno la richiesta di partecipazione indirizzandola all'Amministrazione Comunale, secondo i moduli allegati al presente Regolamento, da depositare compilati presso l'ufficio protocollo del Comune. L'Amministrazione, consultati gli appositi uffici esprimerà un parere sulla richiesta presentata, sulla qualità

della proposta e sulla rispondenza alle finalità del regolamento e della pianificazione generale Comunale. Nel caso d'istanze contenenti proposte valutate uguali per luoghi e contenuti l'assegnazione verrà concessa, salvo accordo d'aggregazione fra i richiedenti, in ordine cronologico di presentazione della domanda.

c. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia di intervento. Dovranno essere comunque e sempre allegati alla richiesta almeno una fotografia o pianta del bene e una relazione del programma degli interventi da attuare;
d. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale Comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare;
e. Il rapporto di collaborazione tra Comune e privati sarà disciplinato mediante apposito accordo, il cui schema è allegato al presente Regolamento, e verrà approvato dalla Giunta Comunale per ogni singola richiesta che verrà ritenuta idonea al perseguimento del pubblico interesse, oltre che rispettosa delle vigenti normative di livello nazionale, regionale e comunale.

Art. 7 – Oneri a carico dei soggetti adottanti

a. I soggetti adottanti prenderanno in consegna il bene pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposito accordo senza alterane in alcun modo le finalità, l'utilità o la natura del bene, escludendo l'utilizzo di materiali e attrezzature di proprietà comunale;
b. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni e con la massima diligenza rimanendo permanentemente destinata ad uso pubblico in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici, non limitandone in alcun modo la fruizione e il godimento a tutti i terzi aventi diritto, nei limiti della natura del bene stesso;
c. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia stata già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione, comunale ed autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante;
d. Qualsiasi azione autorizzata e manufatto introdotto sul bene pubblico a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale, l'attuatore non avrà ad alcun titolo possibilità di richiederne il pagamento per le prestazioni eseguite o l'indennizzo per le spese vive sostenute;
e. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui all'accordo dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Comunale onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari provvedimenti.

Art. 8 – Concorso dell'Amministrazione Comunale

a. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti interventi, se non diversamente stabilito:
 a. interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria;
 b. fornitura e messa a dimora di essenze vegetali e/o arredi o impianti urbani;
 c. controllo statico delle alberature e dei manufatti;
b. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare, a qualsiasi titolo, le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante;
c. Sarà cura degli Uffici Comunali preposti creare, e tener aggiornato, un apposito registro degli spazi verdi adottati dove verranno archiviate tutte le richieste di adozione e le opere eseguite.

Art. 9 – Durata

a. La durata dell'affidamento, specificata all'interno dell'accordo, non può essere superiore ad anni 5 (cinque), e potrà essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta, da presentarsi all'ufficio protocollo del Comune, almeno 30 giorni prima della scadenza;
b. Il soggetto adottante potrà recedere in ogni momento dall'accordo, previa comunicazione scritta, che dovrà pervenire all'ufficio protocollo comunale, con almeno 30 giorni di anticipo dal termine che vorrà stabilire;
c. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento dell'accordo, per ragioni di interesse pubblico, cambio di destinazione o per modificazioni dell'area di adozione, o per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 10 – Sponsorizzazione dell'area

a. L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare, se il bene lo permette, uno o più cartelli, recanti la dicitura: "La manutenzione/riqualificazione di quest'area/questo spazio/quest'angolo è curata da …… (nominativo del soggetto)";
b. Il numero dei cartelli e le dimensioni saranno concordati con l'Amministrazione Comunale e determinati proporzionatamente all'estensione e in relazione alle caratteristiche dell'area assegnata.
c. Il costo del cartello dovrà essere realizzato a cura e spese dell'affidatario.
d. I soggetti che stipuleranno l'accordo sono esentati dal pagamento dell'imposta della pubblicità.

Art. 11 – Controlli

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata, riservandosi la facoltà di rescindere dall'accordo qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nell'accordo.